

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3895/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa, per la campagna 1993 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1993 al livello indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la campagna 1993 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (<sup>2</sup>) è fissato al livello indicato nell'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(2)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.